



**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

della

**GIUNTA COMUNALE**

n. 2 Reg. deliberazioni

**OGGETTO: approvazione schema di accordo con il Tribunale Ordinario di Trento, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001.**

Il giorno **venticinque** del mese di **gennaio 2011** ad ore **17.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Bruno Nervo**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Oggetto: approvazione schema di accordo con il Tribunale Ordinario di Trento, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la lettera prot. n. 1519/2010 – 1/1 lav.P.Util.-es di data 22.09.2010, pervenuta il 23.09.2010 al prot. n. 5209, con la quale il Tribunale Ordinario di Trento ha inviato uno schema di accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001, finalizzato a consentire l'esecuzione di pena, mediante lavori consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

ritenuto aderire allo stesso, tenendo conto che possono presentarsi casi concreti da parte di cittadini, che chiedono di avvalersi di tale possibilità;

visto il testo dell'accordo e ritenuto di approvare il medesimo, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento deliberativo;

considerato che in questa fase non vi sono aspetti contabili o finanziari e quindi non si assume il relativo parere;

richiamato l'art. 28 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 4 e n. 1 astenuto (Chiara Avanzo);

### **delibera**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2010 e relativo allegato tecnico per la disciplina di applicazione dello stesso, che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il rappresentante legale alla stipula dello stesso.
3. di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
  - opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Prot. N. \_\_\_\_\_



COMUNE DI PIEVE TESINO (Prov. Trento)  
ALLEGATO .....  
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 2 DI DATA 25.01.2011  
IL SEGRETARIO COMUNALE



*[Handwritten signature]*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**

**Presidenza**

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

\*\*\*\*\*

( \_\_\_\_\_ 2011)

Addì \_\_\_\_\_ 2011, alle ore \_\_\_\_\_, in Trento, Largo Pigarelli n. 1, presso la sede del Tribunale di Trento, tra, \_\_\_\_\_  
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Sabino Giarrusso**, Presidente del Tribunale di Trento, giusta delega di cui al DM 16 luglio 2001, e, \_\_\_\_\_  
il Comune di Pieve Tesino, ivi domiciliato in piazza G.Buffa Schievano, in persona del Sig. Gecele Livio Mario, nato a Pieve Tesino il 23/01/1951, identificato a mezzo carta d'identità n. \_\_\_\_\_, C.F.: GCLLMR51A23G656C, denominato d'ora in avanti "Comune/Associazione", si conviene e si stipula quanto segue,

**PREMESSO**

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni

di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis, Dlgs 285/1992 (mod. dalla legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

#### CONSIDERATO

che il/la "Comune/Associazione", è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero **una unità**; il tutto meglio specificato nell'allegato tecnico di cui all'istanza citata.

#### ART.1

##### (Attività da svolgere)

il/la "Comune/Associazione", in premessa precisata, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il/la "Comune/Associazione", citato specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Manutenzione ed abbellimento del patrimonio urbano e rurale del Comune (con l'esclusione di tutte le attività di conduzione dei mezzi comunali);

#### ART.2

### **(Modalità di svolgimento)**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento con lo stesso orario degli operai comunali, articolato su cinque giorni alla settimana con riposo settimanale il sabato e la domenica.

### **ART.3**

#### **(Coordinatori delle prestazioni)**

il/la "Comune/Associazione", che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il/la "Comune/Associazione", di Pieve Tesino per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il/la "Comune/Associazione", di Pieve Tesino si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei

titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

#### **ART.4**

##### **(Modalità di trattamento)**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il/la "Comune/Associazione", di Pieve Tesino si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

Il/la "Comune/Associazione", si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

#### **ART.5**

##### **(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)**

E' fatto divieto, il/la "Comune/Associazione", di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del il/la "Comune/Associazione";

#### **ART.6**

##### **(Violazione degli obblighi)**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

#### **ART.7**

##### **(Relazione sul lavoro svolto)**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART.8**

##### **(Risoluzione della convenzione)**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

#### **ART. 9**

##### **(Relazione sull'applicazione della convenzione)**

Il/la "Comune/Associazione", predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica ([tribunale.trento@giustizia.it](mailto:tribunale.trento@giustizia.it));

**ART.10**  
**(Durata dell'accordo)**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione;

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

---

IL PRESIDENTE

Sabino Giarrusso

---

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 26.01.2011, n. 17 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 26.01.2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data 26.01.2011.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo